

# dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2024

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

Atto del Governo n. 214



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 198



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 268

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Oggetto</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89</i> ) ...	1
Articolo 3 ( <i>Monitoraggio e valutazione</i> ).....	2
Articolo 4 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	2



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto del Presidente della Repubblica	
<b>Atto del Governo n.</b>	214	
<b>Titolo breve:</b>	Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del <i>made in Italy</i>	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e articolo 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	7 <sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) <i>in sede consultiva</i> 5 <sup>a</sup> (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	VII Cultura ( <i>Assegnazione primaria</i> ) V Bilancio e Tesoro ( <i>Deliberazione di rilievi</i> )

---

### Articolo 1 (Oggetto)

L'articolo 1 afferma che il presente regolamento definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 206/2023.

### Articolo 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89)

L'articolo 2 modifica il regolamento n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, da tale regolamento disciplinato, il liceo del *made in Italy*, nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*.

Al comma 1, la lettera c) aggiunge al suddetto regolamento l'articolo 9-bis. Esso prevede, al comma 1, che il percorso del liceo del *made in Italy* è indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche volte, alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Lo stesso – prosegue tale nuova disposizione – guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la pluralità degli scenari storico-geografici, artistico-culturali ed economico-produttivi caratterizzanti l'evoluzione e l'affermazione del *made in Italy*. Inoltre, il percorso guida lo studente alla comprensione dei processi di internazionalizzazione delle imprese, dei principi e degli strumenti per la gestione d'impresa, nonché delle tecniche e delle strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9-bis, l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore, corrispondenti a 30 ore medie settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno. Il piano di studi del liceo del *made in Italy* e gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano stesso sono definiti, rispettivamente dagli Allegati G-bis e A-ter. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la fondazione «Imprese e competenze per il *made in Italy*», istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, assicura il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, che si realizza in coerenza con le vocazioni dei diversi settori produttivi e delle realtà territoriali, anche attraverso specifiche intese con le regioni e i soggetti che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, nonché nel Sistema

terziario di istruzione tecnologica superiore, con particolare riferimento alle attività laboratoriali e alle interazioni con il mondo delle imprese.

Alla lettera d) si prevede che, nell'ambito del percorso del liceo del *made in Italy* si svolga l'insegnamento nella lingua straniera 1 dei contenuti di un'altra disciplina (CLIL) caratterizzante il percorso liceale. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata.

Si aggiungono poi: gli Allegati A-bis, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*, A-ter, concernente le «*Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del made in Italy*» e G-bis, che reca il piano degli studi del predetto liceo.

### **Articolo 3** **(Monitoraggio e valutazione)**

L'articolo prevede che il percorso liceale del *made in Italy* sia oggetto di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023.

### **Articolo 4** **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo prevede che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 206 del 2023, dall'attuazione delle disposizioni del presente schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1 sono volte ad integrare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”, il sistema dei licei attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” con l'introduzione di un nuovo percorso liceale denominato “*Liceo del made in Italy*” e dei correlati quadro orario degli insegnamenti e risultati di apprendimento.

Rileva che ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della citata legge n. 206/2023, il Regolamento concernente il nuovo percorso formativo è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché degli spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il provvedimento, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'invarianza di spesa è assicurata, altresì, da quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, della predetta legge n. 206/2023 poiché, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, nel nuovo percorso liceale del *made in Italy* confluisce l'opzione economico-sociale presente

all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

In relazione all'articolo 2 evidenzia che il comma 1, lettera a), integra l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, aggiungendo il riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, al piano di studi e agli obiettivi specifici di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, di cui agli allegati "A-bis", "G-bis" e "A-ter".

La successiva lettera b) riformula l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, inserendo la dizione "*e del made in Italy*".

La lettera c) inserisce poi, dopo l'articolo 9 del d.P.R. n. 89/2010, un nuovo articolo 9-bis, con il quale viene delineato il profilo regolamentare del nuovo percorso formativo del liceo del *made in Italy*, che è incentrato sullo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Il nuovo articolo stabilisce, altresì, l'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, pari a 891 ore nel primo biennio e a 990 nel secondo biennio e nel quinto anno.

Al comma 3 dell'art. 9-bis è previsto che il piano di studi del liceo del *made in Italy* e gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano stesso sono definiti, rispettivamente, negli allegati G-bis e A-ter. Con specifico riferimento alle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*, precisa che con riguardo al nuovo percorso liceale la definizione delle indicazioni suddette non è stata demandata ad un successivo decreto interministeriale, come previsto in relazione agli altri licei (per i quali è stato emanato il D.M. n. 211 del 2010, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lett. a) del d.P.R. n. 89 del 2010) ma è stata prevista, appunto, nell'ambito dello stesso d.P.R. in oggetto, nel citato allegato A-ter.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il monte ore ricalca quello dell'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*.

L'articolo 2, al comma 1, lettera d), modifica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 89/2010, aggiungendo il riferimento al piano di studi del percorso liceale del *made in Italy*, rubricato "G-bis" e inserendo il comma 5-bis, il quale prevede che nell'ambito del percorso del liceo del *made in Italy* sia previsto l'insegnamento in lingua straniera dei contenuti di un'altra disciplina (CLIL) caratterizzante il percorso liceale. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata.

La lettera e) seguente inserisce, dopo l'allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il profilo educativo,

culturale e professionale (PECUP) dei licei e i risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali, gli allegati *A-bis* e *A-ter*, relativi al nuovo percorso liceale. In particolare, l'allegato *A-ter* riporta le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il nuovo liceo.

La lettera f) introduce l'allegato "*G-bis*" al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che definisce il Piano di studi del percorso liceale del *made in Italy*, comprensivo dell'indicazione delle classi di concorso cui è affidato l'insegnamento delle discipline ivi previste.

Relativamente ai riflessi sulle dotazioni organiche del personale docente, segnala i seguenti aspetti.

- Il piano di studi del liceo del *made in Italy* prevede una riduzione della dotazione organica relativa alla classe di concorso A-18 ("*Filosofia e Scienze Umane*"), in quanto la disciplina "*Scienze umane*", presente nel piano di studi del LES, non figura tra gli insegnamenti previsti dal piano di studi del nuovo percorso formativo.

Tale riduzione è tuttavia integralmente compensata dall'incremento della dotazione organica dei docenti appartenenti alla classe di concorso A-46 "*Scienze giuridico-economiche*", in quanto la previsione dell'insegnamento delle discipline "*Diritto*" ed "*Economia*" per il primo biennio "*Scienze giuridiche per il made in Italy*" e "*Scienze economiche per il made in Italy*" per il secondo biennio e il quinto anno, implicherà, rispetto al LES, uno sdoppiamento della disciplina "*Diritto ed economia politica*" e un conseguente raddoppiamento delle ore destinate allo studio delle materie giuridiche ed economiche, determinando un lieve incremento della dotazione organica dei docenti appartenenti alla classe di concorso A-46 "*Scienze giuridico-economiche*" e un conseguente assorbimento dell'esubero degli stessi.

- L'introduzione sin dal primo biennio del liceo del *made in Italy* della disciplina "*Storia dell'arte e del design*" costituirà elemento per un lieve incremento della dotazione organica dei docenti appartenenti alla classe di concorso A-01 "*Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado*" (ex A-17 "*Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*"), anche in questo caso integralmente compensato dalla corrispondente diminuzione della dotazione organica relativa alla classe di concorso A-22 "*Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e di II grado*" (ex A- 24 "*Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado*"), a seguito della riduzione del monte ore previsto nel quadro orario del liceo del *made in Italy* per la disciplina "*Lingua e cultura straniera 2*", affidata ai docenti della suddetta classe di concorso A-22.

Il piano di studi del percorso liceale del *made in Italy* di cui all'allegato "*G-bis*" delinea anche il monte ore previsto per le attività connesse allo svolgimento dei laboratori e per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di attività didattiche ricomprese nel monte ore complessivo del percorso formativo.

Le disposizioni di cui all'Allegato *A-ter* prevedono le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento previste per il liceo del *made in Italy*.

Sull'articolo 3 in materia di monitoraggio e la valutazione del nuovo percorso liceale del *made in Italy*, la RT rinvia all'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023, che prevede, per lo svolgimento di tale attività, la costituzione di un tavolo di monitoraggio di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

Tale attività non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sull'articolo 4 ribadisce che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, dall'attuazione delle disposizioni del regolamento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si evidenzia in generale che si tratta di atto normativo secondario attuativo della legge n. 206/2023 che prevede l'attivazione dei percorsi liceali del *made in Italy* nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT annessa al disegno di legge istitutivo del liceo<sup>1</sup> già forniva documentate e puntuali rassicurazioni in merito alla neutralità del nuovo percorso formativo a dimostrazione delle clausole di neutralità previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 18.

Sull'articolo 2, lettera c), pur prendendo atto di quanto riportato dalla RT in merito alla rimodulazione della dotazione organica già prevista ai sensi della legislazione vigente, riguardo, in particolare, alla previsione di fabbisogni organici aggiuntivi relativi alle classi di concorso "Scienze giuridico-economiche" e "Storia dell'arte e del *design*", che saranno compensati da una contestuale riduzione di posti in organico per le discipline "Filosofia e Scienze Umane" e "Lingue e culture straniere", i cui fabbisogni didattici sono previsti invece in diminuzione, andrebbero fornite conferme in merito alla disponibilità di personale docente per le classi di concorso che dovranno essere incrementate e alla assenza di posizioni in esubero per quelle che dovranno essere ridotte, fornendo elementi conoscitivi in merito al numero delle posizioni organiche coinvolte nella rimodulazione.

---

<sup>1</sup> Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S. 958.

Con riferimento al coinvolgimento della fondazione «Imprese e competenze per il *made in Italy*», istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, per il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa, posto che la RT non vi si sofferma e che la citata legge assegna alla fondazione il compito di promuovere il raccordo tra le imprese e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, andrebbe confermato che la fondazione sia in grado di fornire il supporto citato avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente<sup>2</sup>.

Sull'articolo 2, comma 1, lettera d), circa l'insegnamento in lingua straniera di un'altra disciplina caratterizzante il percorso liceale, si osserva che la RT si limita a descriverne il contenuto senza fornire ulteriori elementi, per cui andrebbe confermata la disponibilità di docenti in grado di svolgere gli insegnamenti in lingua straniera<sup>3</sup>.

Infine, relativamente alla previsione di cui all'allegato G-*bis* in cui si prevede un incremento di trenta ore rispetto al monte orario minimo previsto per i licei relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), con l'introduzione di venti ore a partire già al secondo anno del primo biennio (come previsto per i nuovi istituti tecnici e professionali), pur considerando che la RT assicura che comunque la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività didattiche già ricomprese nel monte ore complessivo del percorso formativo, andrebbe confermato che i fabbisogni relativi anche a tali insegnamenti e impegni didattici potranno essere coperti dai soli docenti delle materie curriculari previste dal corso di studio e nel limite orario settimanale *pro capite* assegnato ai medesimi in forza del C.C.N.L. Si ricorda che alla riduzione delle ore per tali percorsi erano stati associati risparmi dalla legge di bilancio 2019<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> L'articolo 19 della legge n. 206/2023 prevede uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per il 2024 e di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2025.

<sup>3</sup> Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel parere allegato al presente schema rimarca "l'esigenza di continuare ad accompagnare i docenti con una specifica formazione". Il Ministero, in risposta a tale rilievo, sottolinea nella relazione illustrativa che tale attività di accompagnamento potrà essere contemplata in successive misure di supporto. La questione è stata richiamata anche dal Consiglio di Stato che, al punto 6 delle premesse al proprio parere interlocutorio del 27 agosto 2024, sottolinea che "se la volontà del Ministero – alla luce di un passaggio della relazione illustrativa – è stata quella di non accogliere da subito, rinviandola a "successive misure di supporto", l'esigenza, espressa dal Consiglio superiore della pubblica istruzione con nota prot. n. 0022949 in data 31 maggio 2024, "di accompagnare i docenti con una specifica formazione con particolare riguardo all'insegnamento in lingua inglese delle discipline non linguistiche (CLIL)", si evidenzia, di conseguenza, l'opportunità di chiarire se questa oggettiva esigenza formativa che dovrà essere realizzata a favore del corpo docente non sia tale da tradursi in un'eventuale *vulnus* della prospettata neutralità finanziaria, ribadita dall'art. 4 dello schema di regolamento in esame e, se del caso, come si immagina di operare questa vasta attività di formazione al contempo assicurando la prevista invarianza finanziaria".

<sup>4</sup> L'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), oltre a ridenominare i percorsi di alternanza scuola-lavoro introdotti dal decreto legislativo n. 77 del 2005 negli attuali "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", ha effettuato una rimodulazione al ribasso da 200 a 90 ore della durata di tali percorsi, rispetto a quanto precedentemente previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola). La relazione tecnica stimava una riduzione di spesa di 54,52 milioni a decorrere dal 2019. Cfr. XVIII legislatura, RT A.C. 1334-B.

Sull'articolo 3, pur considerando che l'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023 già prevede che la costituzione del tavolo di monitoraggio di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, andrebbe confermato che INVALSI ed INDIRE<sup>5</sup> possano assicurare il necessario supporto tecnico potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

---

<sup>5</sup> Entrambi sono enti di ricerca strumentali del Ministero dell'istruzione (art. 3 e 4 del D.P.R. n. 80/2013). Dalla ricognizione dei referti della Corte dei conti emerge conferma che il funzionamento degli enti è assicurato da un trasferimento annuale di varie poste del bilancio dello Stato, tra cui il Fondo enti di ricerca (FOE). Cfr. Corte dei conti, Del. n. 80/2023, pagina 48; Del. n. 144/2023, pagina 71.